



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Norme Settore gas - Il ruolo del sistema camerale

Maria Valeria Pennisi

Torino, 26 settembre 2024




La metrologia legale

- Lo scopo principale della metrologia legale, in un'ottica di libera concorrenza e buon funzionamento del mercato, è **la tutela del consumatore e la trasparenza del mercato.**
- Sono soggetti alla metrologia legale gli strumenti utilizzati per una funzione di misura legale.
- **Funzione di misura legale:** la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali.




Il sistema dei controlli nel settore della metrologia legale





Gli attori della metrologia legale in Italia



- attività tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di accertamento della conformità di strumenti
- attività relative al Sistema Internazionale di misura e di Taratura
- rapporti con gli istituti metrologici primari
- rapporti istituzionali in materia di metrologia
- attività normativa e di indirizzo

funzioni di regolazione del mercato, ed in particolare:

- vigilanza del mercato e metrologia legale
- sanzioni amministrative

Al fine di garantire correttezza ed imparzialità dell'agire, le Camere hanno istituito appositi e separati Uffici:

- Ufficio Vigilanza del mercato/Metrico
- Ufficio sanzioni



Inquadramento giuridico della funzione delle CCIAA

- **Legge n. 580/93 s.m.i.** le Camere di commercio svolgono funzioni di **regolazione del mercato** - arbitrato e conciliazione; contratti tipo; controllo clausole inique; raccolta degli usi e delle consuetudini;
- **Dec. amministrativo (D.lgs 112/1998 e ss.):** lo Stato attribuisce alle Camere le funzioni esercitate dal MiSE attraverso gli uffici metrici provinciali e gli UUPPICA.
- **D.lgs n. 23/2010** ha ridefinito le funzioni delle Camere di commercio confermando e rafforzando tra le funzioni fondamentali i compiti di natura regolatoria, soprattutto in materia di vigilanza del mercato e metrologia legale;
- **D.lgs n. 219/2016** nel riordino complessivo del sistema camerale ha confermato la tutela della fede pubblica, la vigilanza del mercato e la metrologia legale tra le **funzioni «core» (fondamentali) delle Camere di commercio.**

«Art. 2, co. 1, lettera c): tutela del consumatore e della fede pubblica, **vigilanza e controllo sulla sicurezza conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale**, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge»



Il ruolo del Sistema camerale

Il ruolo del sistema camerale nel settore della metrologia legale si è progressivamente consolidato in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo comunitario, orientato:

- alla progressiva semplificazione dei meccanismi di accesso al mercato
- allo spostamento dell'azione amministrativa in una fase successiva rispetto all'avvio delle attività
- alla conseguente responsabilizzazione del privato, talvolta chiamato a svolgere funzioni di rilevanza pubblica

dal **controllo preventivo e sistematico**




alla **vigilanza sul corretto operato**



Gli asset del sistema camerale

Lo Stato ha nel tempo **potenziato il ruolo delle Camere di commercio** quali:

- **interlocutori di riferimento** per il sistema delle imprese in ambito provinciale, sui temi della regolazione del mercato;
- **soggetti imparziali** addetti alla **tutela del consumatore e della fede pubblica**, con particolare riferimento al controllo della conformità dei prodotti e degli strumenti di misura.



Istituzioni rappresentative delle economie locali (imprese, consumatori e mondo del lavoro) e «garanti»:

- della **fede pubblica** nei rapporti economici, con attività di **controllo** e di **sanzione** dei comportamenti lesivi della sicurezza e nocivi per la libera e leale concorrenza tra imprese;
- di un **mercato trasparente e concorrenziale**, che ispiri fiducia a imprese e consumatori;
- della **correttezza delle misure** utilizzate per le transazioni commerciali;



Il riepilogo delle competenze del SC

Camere di commercio

- Controlli casuali
- Verifica prima, verifica periodica (in via residuale)
- Controlli in contraddittorio, su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione
- Vigilanza del mercato
- Formazione dell'elenco Titolari degli strumenti di misura
- Vigilanza sulle verifiche effettuate dagli Organismi




Il riepilogo delle competenze del SC

Unioncamere

- Riconoscimento organismi accreditati che intendono svolgere la verifica periodica sugli strumenti disciplinati dal DM 93/2017
- Formazione dell'elenco degli organismi "DM 93"



Organismi di verifica periodica operanti nel settore del gas



www.metrologialeale.unioncamere.it

Strumento	Numero organismi operanti
Dispositivi di conversione del volume (tipo 1)	1
Dispositivi di conversione del volume (tipo 1 e tipo 2)	24
Dispositivi di conversione del volume (tipo 1, tipo 2 e approvati insieme ai contatori)	12
Contatori di gas	8



La vigilanza del mercato

- il Ministero delle imprese e del Made in Italy svolge funzioni di autorità di vigilanza
- meccanismo dell'avvalimento delle autorità competenti per i controlli metrologici (CCIAA)
- Agenzia delle dogane e dei monopoli funzioni di controllo alle frontiere
- qualora gli organi di vigilanza competenti rilevano che uno strumento non risponde ai requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero




Vigilanza del mercato (art. 6 DM 93/2017)

- Attività di vigilanza che le Camere di commercio esercitano su strumenti immessi sul mercato o importati
- Obiettivo: verifica della conformità degli strumenti ai requisiti previsti dalle norme applicabili
- Le Camere di commercio possono avvalersi di laboratori accreditati come laboratori di taratura secondo la norma UNI EN ISO 17025:2005
- Gli esiti dei controlli sono inviati al MIMIT
- Procedure di riferimento: Guida Welmec 5.2 del 2015 Market Surveillance Guide



Vigilanza del mercato

La vigilanza è effettuata di norma nei luoghi di fabbricazione e immagazzinamento, può essere effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono in servizio





Esiti della vigilanza

Non conformità formali

- la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare non idonee
- la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare non apposte
- il numero di identificazione dell'organismo notificato apposto in violazione delle norme o non apposto
- la dichiarazione di conformità UE non accompagna lo strumento di misura
- non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità
- la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta
- le informazioni su fabbricante/importatore e strumento assenti, false o incomplete

Non conformità sostanziali

- Non conformità ai requisiti essenziali generali e specifici dello strumento

Sanzioni e provvedimenti dell'autorità per conformazione, ritiro o richiamo dello strumenti dal mercato



La Direttiva MID e i controlli successivi

- Art. 19 D.Lgs 22/2007
- Il Ministro stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura dopo la loro immissione in servizio.
- Il DM 93/2017 viene emanato in attuazione dell'art. 19 del DLgs 22/2007.



IL D.M. 21 APRILE 2017, N. 93

- Semplifica il quadro normativo vigente, attraverso la codificazione di molte delle norme sinora di riferimento e l'unificazione della normativa riguardante i controlli su strumenti nazionali e strumenti MID
- Estende la disciplina dei controlli metrologico legali a tutti gli strumenti di misura in servizio regolati dalle normative MID, da direttive anteriori o esclusivamente da norme nazionali
- Armonizza i requisiti dei soggetti che eseguono la verifica periodica (accreditamento obbligatorio ad una delle seguenti norme tecniche: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – 17025:2005, come laboratorio di taratura – 17065:2012);
- Chiarisce il perimetro delle competenze in materia di controlli



I controlli successivi – la verifica periodica

- Scopo della verifica periodica è accertare se gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale riportano i bolli della verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per la tipologia di controllo
- È esclusa qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli
- Le procedure per la verifica periodica sono quelle previste in apposite direttive dal MIMIT (v. anche schede DM 93/17) o si rifanno ai principi, in quanto applicabili, previsti dalle norme nazionali ed europee e dalle norme armonizzate o raccomandazioni OIML



La verifica periodica

- La verifica periodica è svolta da organismi privati che hanno presentato apposita SCIA a Unioncamere
- Gli organismi devono essere accreditati per lo specifico scopo a fronte di una delle seguenti tre norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 come lab. Taratura, 17065.
- In via residuale la verifica periodica è svolta dalle Camere di commercio per gli strumenti per i quali non è presente almeno un organismo sul territorio nazionale
- Le CCIAA esercitano la vigilanza sull'operato degli organismi di verifica periodica (5% degli strumenti verificati su base annua, 1% per utility meters)



La verifica periodica - periodicità

- **Criterio generale:** la periodicità decorre non già dalla marcatura CEE/CE/verificazione prima, ma dalla messa in servizio degli strumenti se questa è avvenuta entro due anni dalla marcatura CEE/CE/verificazione prima.
- **Ulteriore casistica:** Se la immissione sul mercato è avvenuta più di due anni prima della messa in servizio degli strumenti, la periodicità è comunque calcolata sommando due anni all'anno di marcatura CEE/CE/verificazione prima (ovvero periodicità calcolata a partire dalla data di marcatura CE + 2 anni se la data di messa in servizio è >2 anni).

Caso 1

Convertitore Tipo 2 con marcatura M15

Messa in servizio in data 1/1/2017

Prima verifica periodica entro il 1/1/2021

Caso 2

Convertitore Tipo 2 con marcatura M12

Messa in servizio in data 1/1/2017

Prima verifica periodica: entro il 31/12/2018
($2012+2 = 2014$, considero il 31/12 ed aggiungo la periodicità di 4 anni)



La verifica periodica – gli errori

- Gli errori sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML.
- Per gli strumenti di misura con approvazione nazionale (messi in servizio entro i termini e ai sensi dell'art. 22 co.1 DLGS 22/2007, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.
- Nei casi in cui le norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori sugli strumenti in servizio, gli EMT sono quelli previsti per la verifica prima.



Obblighi e requisiti degli organismi di VP

- Accreditamento secondo una delle norme previste
- Presentazione SCIA a Unioncamere, deposito contrassegni e sigilli
- Requisiti professionali per responsabile/sostituto responsabile e personale operativo
- Requisiti degli strumenti campioni di lavoro per l'esecuzione delle VP
- Requisiti di indipendenza, modulati se l'organismo opera anche attività di riparazione degli strumenti
- Tenuta registro interventi
- Comunicazioni di VP (preventiva facoltativa/successiva alla VP obbligatoria entro 10 gg lavorativi)
- Mettere a disposizione della CCIAA mezzi e risorse per la vigilanza
- Esecuzione della VP entro 45 gg dalla richiesta
- Rilascio/compilazione libretto metrologico



I controlli successivi - controlli casuali

(art. 5 DM 93/2017)

- I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio con le seguenti modalità:
 - sono eseguiti a intervalli casuali e senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio;
 - l'esito del controllo viene registrato sul libretto metrologico;
 - sono previste una o più delle prove eseguite per la verifica periodica;
 - gli errori massimi tollerati sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica;
 - la Camera di commercio può avvalersi di un Organismo di verifica periodica



I controlli successivi – controlli a richiesta

(art. 5 DM 93/2017)

Sono controlli che si eseguono quando il titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio e sono svolti secondo le seguenti modalità:

- gli EMP sono quelli previsti per i controlli casuali
- sono previste una o più delle prove eseguite per la verifica periodica



I Titolari di strumenti di misura

RESPONSABILITÀ DELL'ATTIVITÀ DI MISURA

"gestione" degli strumenti

verificazione periodica

Comunicare l'utilizzo/fine utilizzo degli strumenti;

Curare il corretto funzionamento degli strumenti

- Mantenere l'integrità di contrassegni, marchi, sigilli ed elementi di protezione dello strumento e conservarne i documenti a corredo, in primis il libretto metrologico;
- Rispettare gli obblighi di verifica periodica; non usare strumenti palesemente difettosi o inaffidabili da un punto di vista metrologico;
- Favorire il corretto dispiegarsi delle attività di controllo finalizzate alla tutela della fede pubblica e del mercato



Previsioni particolari del DM 93/2017

- I bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori di gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno validità temporale di 15 anni dall'anno di apposizione.
- Mediante accordi procedurali stipulati da MiSE e Unioncamere con Agenzia delle Dogane e con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con Accredia, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e evitare duplicazione adempimenti.



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

pennisi@dintec.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE